



COMUNE DI GERMIGNAGA

PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA, IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI E PER UNA MIGLIORE
CONVIVENZA
CON LA COLLETTIVITA' UMANA.**

Approvato con Deliberazione Consiliare n.24 del 18.06.2025

Sommario

Titolo I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Principi e valori etici e culturali	3
Art. 4 - Competenze del Comune e del Sindaco	4
Art. 5 - Ambito di applicazione	4
Art. 6- Esclusioni	5
Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 7 – Modalità di detenzione e custodia di animali	5
Art. 8 – Mancato benessere animale.....	5
Art. 9 – Tutela della fauna selvatica.....	7
Art. 10 – Abbandono e rilascio di animali.....	7
Art. 11 - Avvelenamento di animali	7
Art. 12 – Obbligo di soccorso di animali feriti.....	8
Art. 13 - Disciplina del transito e del pascolo di greggi ed armenti sul territorio comunale	8
Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni.....	8
Art. 15 - Inumazione di animali.....	9
Titolo III - VENDITA DI ANIMALI, LORO UTILIZZO PER ACCATTONAGGIO, PREMI, SPETTACOLI, FIERE, CIRCHI ED ALTRI INTRATTENIMENTI.....	9
Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali.....	9
Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.....	9
Titolo IV – CANI.....	10
Art. 18- Attività motoria e rapporti sociali.....	10
Art. 19 – Custodia dei cani.....	10
Art. 20 - Dimensioni dei recinti e dei box	11
Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	12
Art. 22 – Area sgambamento cani	12
Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi	12
Titolo V – GATTI	13
Art. 24 - Definizioni	13
Art. 25 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.....	13
Art. 26 - Colonie feline e gatti liberi.....	13
Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte dei “referenti delle colonie feline”	14
Art. 28 – Custodia dei gatti di proprietà	15
Titolo VI – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	15
Art. 29 – Rinuncia alla detenzione e/o proprietà degli animali	15

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 30 - Sanzioni.....	15

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, per favorire una corretta convivenza con la collettività umana.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento per animali di affezione s'intendono quegli animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti a scopo affettivo e che possono interagire con l'uomo con reciproco vantaggio.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, quando non esattamente specificata, a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in qualsiasi stadio del loro ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 3 – Principi e valori etici e culturali

1. Il Comune riconoscendo agli animali la dignità di "esseri senzienti" contenuta nella Costituzione Europea sottoscritta dall'Italia, in base alla quale l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali (Art. III-121 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa), nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle direttive europee, in merito al benessere degli animali, delle leggi nazionali, della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

a) promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio, al fine di favorire la corretta relazione di convivenza fra uomo e animali e quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;

b) riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;

c) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più vulnerabili;

d) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, senza essere discriminato, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della persona umana e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;

e) promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività didattico-culturali rivolte all'infanzia, per favorire la conoscenza e il rispetto degli animali, nonché il principio della convivenza con gli stessi;

f) incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e che promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;

g) organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture di ricovero convenzionate e mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

2. Il Comune sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile e animaliste attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.

3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali. A tal fine, nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 4 - Competenze del Comune e del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

2. Al Comune, in base all'art.3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. In base alla Legge n. 281/91, alla Legge n.189/2004 e alla Legge Regionale n.33/09, il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

4. Inoltre, sulla base della normativa regionale, al Comune compete:

a) la predisposizione delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, singolarmente o in forma associata con altri enti. La struttura deputata alla funzione di canile sanitario è messa a disposizione della ATS competente in comodato d'uso;

b) la prestazione dei servizi di ricovero e di cura temporanea, di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali;

c) l'attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal Corpo di Polizia Locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;

d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della L.R. n.33/09 relativamente alla parte della tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste e dell'Ordine dei Medici Veterinari;

e) la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe canina regionale al fine di registrare eventi quali, cambio di proprietà o detenzione, cambio di residenza del proprietario o del detentore, smarrimento/furto o decesso dei cani già iscritti e per l'attività di vigilanza e di prevenzione e accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla L.R. n.33/09;f. la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con l'Ordine dei Medici Veterinari, le associazioni animaliste e con i cittadini "volontari", previamente formati, per la gestione delle colonie feline.

5. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla L.R. n.33/09, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ATS;

b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano agli animali di tutte le specie, vertebrati ed invertebrati, in qualsiasi stadio del loro ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di

libertà o semilibertà, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Germignaga.

Art. 6- Esclusioni

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;*
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;*
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;*
- d) agli animali selvatici ed esotici di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 (Ratifica e esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973), fatto salve le prescrizioni dei successivi artt.8 e 9.*
- e) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.*

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Modalità di detenzione e custodia di animali

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso.

2. Chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;*
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico;*
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;*
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;*
- e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;*
- f) custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private.*

3. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

4. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi inoltre a:

- a) prevenire il randagismo e la proliferazione incontrollata di animali anche mediante gli interventi di sterilizzazione;*
- b) sterilizzare i felini di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio e collaborare con il Servizio Veterinario ATS competente per territorio nelle operazioni correlate alla sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline;*
- c) identificare con microchip gli animali d'affezione in proprio possesso/detenzione e per i quali non vi è ancora un obbligo in tal senso.*

5. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario e al Comando di Polizia locale o alle Forze dell'Ordine tramite comunicazione telefonica.

Art. 8 – Mancato benessere animale

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al

benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.

2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare loro sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato isolarli, anche per brevi periodi, in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali).
5. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici di qualunque genere (con rilascio di scariche o suoni) e collari con punte per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale. L'uso del collare a strozzo è permesso solo in caso di regolare prescrizione di un veterinario-comportamentalista.
7. È vietato l'addestramento di cani inteso ad esaltarne la naturale aggressività.
8. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
9. È vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
10. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati a specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria, nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. Il trasporto di animali a fini commerciali è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
12. È vietato esporre animali in luoghi chiusi ove i rumori siano tali da essere considerati nocivi per il loro benessere.
13. È vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.

14. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio.

15. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201 sono vietati; gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda, di onicectomia sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

16. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

17. La macellazione di suini ad uso familiare è consentita presso il domicilio previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ATS.

18. Sul territorio comunale è vietato allevare animali destinati all'alimentazione di altri animali, alla pellicceria, alla pelletteria, alle esercitazioni didattiche.

19. È vietato separare i cuccioli di cani e di gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario e gli stessi non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.

20. È vietato condurre o far correre animali al suolo legati al guinzaglio o liberi al seguito di veicoli in movimento.

21. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

22. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione comunale contenenti prescrizioni sugli animali.

Art. 9 – Tutela della fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.

Art. 10 – Abbandono e rilascio di animali

1. È vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Art. 11 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, nonché utilizzare in modo improprio, esche e bocconi avvelenati o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, compresi vetri, plastiche e metalli, o materiale esplosivo. È vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio; tali operazioni dovranno essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo e comunque secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2012 e sue successive modifiche.

3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati, tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, segnala alle Autorità competenti, l'accaduto. Il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite del Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio.

4. Il Sindaco, a seguito della segnalazione, qualora gli esiti degli esami effettuati dall'IZS competente per territorio siano positivi, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti e provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata; entro 48 ore dall'accertamento della violazione provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte della Polizia Locale e delle altre Autorità preposte.

Art. 12 – Obbligo di soccorso di animali feriti

1. Fatta salvo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque rinvenga animali feriti o in evidente difficoltà, è tenuto a porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso da parte del servizio veterinario dell'ATS o degli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali, ivi compreso il Comando di Polizia locale.

Art. 13 - Disciplina del transito e del pascolo di greggi ed armenti sul territorio comunale

1. Su tutto il territorio del Comune di Germignaga è fatto divieto di transitare, sostare e far pascolare, su aree di proprietà altrui, armenti e greggi.

2. In deroga, è consentito il solo transito sul territorio comunale di armenti e greggi previa richiesta da inoltrarsi al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito. In allegato dovrà essere prodotta copia del "libretto per il pascolo vagante" rilasciato dal competente servizio veterinario dell'Asl, attestante lo stato clinico favorevole dei capi oggetto della movimentazione. Nell'atto autorizzatorio verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi.

3. Il transito degli armenti e greggi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile ed effettuarsi in orari di minor traffico veicolare.

4. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art.184 del C.d.S.

5. Appena concluse le operazioni di transito, i conduttori del gregge o altri interessati, dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi degli animali.

6. I cani al seguito delle greggi devono essere identificati con microchip, iscritti all'anagrafe e regolarmente vaccinati contro la rabbia.

Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla giurisprudenza prevalente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali, ai sensi dell'art.1138 c.c. come modificato dalla legge n.220/2012, non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tali disposizioni sono da ritenersi abrogate.

2. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'articolo 844 Codice civile e dell'art.659 del Codice penale.

3. La detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in un numero superiore a cinque, condotta in locali o spazi abitativi di cui il proprietario degli animali abbia in uso, è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco.

Art. 15 - Inumazione di animali

1. Per gli animali d'affezione deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento in terreni privati o in aree individuate allo scopo, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed agli animali, ai sensi dell'art.19 del Regolamento (CE) n.1069/2009. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune previo parere del Servizio Veterinario dell'ATS, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia, appezzamenti di terreno recintati a "cimiteri per animali", approvandone il relativo regolamento di gestione. L'inumazione dovrà essere consentita per gli animali d'affezione di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente consenta l'esecuzione.

3. Gli animali d'affezione deceduti possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale.

Titolo III - VENDITA DI ANIMALI, LORO UTILIZZO PER ACCATTONAGGIO, PREMI, SPETTACOLI, FIERE, CIRCHI ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di qualsiasi specie ed età.

2. È altresì vietata la vendita o l'acquisto di animali su suolo pubblico, se non specificatamente autorizzata dagli organi preposti.

3. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di recidiva da parte dei proprietari/detentori, gli animali saranno sottoposti a confisca a cura degli organi di vigilanza e controllo preposti.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc. È parimenti vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario.

2. La mancata osservanza può comportare la chiusura o la sospensione dell'attività per un massimo di tre giornate consecutive, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.30 del presente regolamento.

3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste riconosciute nell'ambito di iniziative a scopo di adozione.

Titolo IV – CANI

Art. 18- Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane deve consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche etologiche, l'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, anche ai fini dei rapporti sociali con altri esemplari della sua specie e con le altre persone.
2. Ai cani detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o negli stabilimenti industriali e/o artigianali durante il periodo di chiusura, deve comunque essere assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
3. Il proprietario è altresì responsabile della riproduzione dell'animale.

Art. 19 – Custodia dei cani

1. È vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo o per provate esigenze di sicurezza.
2. Le recinzioni dei proprietari e/o detentori di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
3. Il proprietario o detentore di almeno un cane custodito in abitazione con giardino o nelle aree interne degli stabilimenti industriali e/o artigianali, è obbligato a segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso.
4. Negli orti urbani di proprietà comunale assegnati a privati cittadini, è vietato tenere cani se non in presenza del proprietario o del detentore dell'animale stesso.
5. Richiamando il precedente art.17, fatte salve le ipotesi di reato, la detenzione del cane negli appartamenti ed edifici residenziali, negli stabilimenti industriali e/o artigianali, nei giardini prossimi all'abitato, pur nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, soprattutto durante le ore notturne.
6. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
7. Negli spazi comuni condominiali i cani devono essere sempre accompagnati dai proprietari o detentori a qualsiasi titolo e tenuti al guinzaglio.
8. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
9. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, quando sono utilizzati:
 - a) dalle Forze dell'ordine e dalle Forze Armate;
 - b) per il salvataggio in acqua;
 - c) per il salvataggio in emergenza per calamità naturali;
 - d) per partecipare a programmi di Pet Therapy;
 - e) per la pastorizia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo);
 - f) per la caccia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo): i cani devono essere tenuti al guinzaglio, o con museruola, nei momenti di trasferimento in cui non vengono utilizzati per la caccia, o se vicini (entro 100 metri) a canili o rifugi per gatti.
 - g) nelle aree di sgambamento cani

10. I proprietari dei cani inseriti nel “registro degli animali aggressivi e mordaci” di cui al comma 3 dell’art.3 dell’Ordinanza Ministero Salute del 3/3/2009 e successive modifiche, devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

11. È vietato possedere o detenere cani aggressivi e mordaci registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22/3/2011:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

12. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di un cane, devono denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte del proprio animale al Servizio Veterinario dell’ASL, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;

Art. 20 - Dimensioni dei recinti e dei box

1. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 15 per cane e contenere non più di due cani adulti o una femmina con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento-svezzamento; ogni animale in più comporta l’aumento di superficie di metri quadrati 10 per cane.

2. La superficie del recinto deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d’acqua.

3. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua fresca e pulita e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:

a) coperto su almeno tre lati;

b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;

c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall’umidità del terreno;

d) di altezza non inferiore a quella del cane;

e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

4. Qualora l’ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d’ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno

5. L’area del recinto deve essere pulita con regolarità e gli escrementi devono essere asportati quotidianamente.

6. I box devono essere impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili, con dimensioni di almeno 2 metri d’altezza. Ogni box deve prevedere due zone:

a) una per il riposo, chiusa su tre lati, coperta, coibentata e provvista di cuccia;

b) una per lo spazio libero, provvista di protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50%, con una pendenza della pavimentazione che eviti ristagni d’acqua.

7. L’area del box deve essere pulita con regolarità e gli escrementi devono essere asportati quotidianamente.

8. All'esterno dei recinti e dei box dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

9. Per i box e i recinti in cui vengono custoditi i cani dei canili pubblici e privati e dei rifugi delle associazioni riconosciute, degli esercizi commerciali e delle attività di toelettatura, si applicano le disposizioni di cui al R.R. n.2 del 5/5/2008 e quelle successivamente emanate in materia.

10. Sia per i cani custoditi in recinto che per quelli custoditi in box deve essere prevista una quotidiana sgambatura all'esterno per un tempo idoneo.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.

2. Nelle strade, come definite dal Codice della Strada, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 metri; nelle altre aree pubbliche o private aperte al pubblico in cui è consentito l'accesso ai cani, fatta eccezione per le aree di sgambatura specificatamente indicate di cui al successivo art.22, i cani devono essere tenuti al guinzaglio o devono essere muniti di museruola; l'utilizzo della museruola, che deve essere di materiale atossico adatta alla taglia e alla razza del cane e tale comunque da impedire al cane di mordere ma non di bere, è lasciato alla responsabilità del proprietario o accompagnatore, salvo che l'utilizzo della stessa sia previsto dalla legge. Comunque l'uso del guinzaglio e della museruola sono obbligatori in tutti quei casi nei quali è manifestata una particolare aggressività del cane nei confronti di elementi presenti nell'ambiente esterno e suscettibili di essere fonte di disagio per lo stesso animale, ovvero determinare danni o disturbo agli altri frequentatori; per tale motivo il proprietario e/o detentore deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

3. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, ancorché non delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 22 – Area sgambamento cani

1. Nell'ambito delle aree di sgambamento cani si fa riferimento al regolamento comunale per l'accesso alle aree di sgambamento per cani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 04.10.2024.

Art. 23 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi solidi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, per essere conferiti in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestini posti sul territorio comunale o nei cestini portarifiuti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Sono altresì tenuti a pulire lo spazio lordato dalle urine con acqua, al fine di eliminare le tracce visibili e di impedire lo sviluppo di odori sgradevoli.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambatura per cani di cui al precedente articolo.

3. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica

raccolta o rimozione delle deiezioni solide nonché di contenitore della capacità di almeno litri 0,50 contenente acqua per lo sciacquo degli spazi lordati dalle urine.

4. Questa norma non si applica agli animali guida per i privi della vista o accompagnatori di portatori diversamente abili e da essi accompagnati; qualora le suddette persone siano accompagnate da altre persone, l'obbligo della raccolta degli escrementi rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

Titolo V – GATTI

Art. 24 - Definizioni

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n.281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat –dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)

2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "referente di colonia felina".

5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 25 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune e l'ATS di Varese provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con l'Ordine dei Medici Veterinari in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ATS che dalle associazioni di volontariato, che dai "referenti di colonia felina" o da personale addetto dell'UTA, appositamente incaricato dall'amministrazione comunale.

Art. 26 - Colonie feline e gatti liberi

1. I gatti che vivono in libertà nel territorio comunale, compresi i gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali e le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto sottoposti a tutela ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ATS di Varese con la collaborazione delle associazioni animaliste e di quella dei singoli cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti presenti, sia in merito alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'UTA, la competente Unità Operativa dell'ASL di Varese e l'associazione animalista autorizzata, ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, come previsto dalla L.R. n.33/2009.

4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.) o impedire di dar loro da mangiare o da bere.

5. Alle colonie feline ed ai gatti liberi devono essere garantiti protezione, alimentazione e cure sanitarie.

Art. 27 - Cura delle colonie feline da parte dei “referenti delle colonie feline”

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come “gattare e gattari”, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite l'UTA, corsi di formazione per aspiranti gattare/i, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'ASL, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con le associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento; il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'UTA. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione all'UTA. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione ai Servizi Veterinari ASL per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

3. Il referente di colonia felina si impegna a gestirla in modo trasparente, attraverso la tenuta di un apposito diario con le registrazioni e annotazioni sanitarie dei gatti, nel rispetto della normativa vigente ed inoltre favorisce controlli specifici da parte dei soggetti pubblici incaricati. Il/La gattaro/a può recedere in ogni momento dal proprio ruolo, comunicandolo con almeno 60 giorni di anticipo per iscritto all'UTA, proponendo eventualmente relativa sostituzione che sarà validata dallo stesso ufficio.

4. Alla/Al gattara/o deve essere permesso, in accordo con l'UTA, l'accesso, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, ed in particolar modo dell'UTA, del Comando della Polizia Locale e degli altri Enti Pubblici preposti;

5. L'accesso dei/delle gattari/e ad aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e sarà disciplinato con un accordo fra le parti e, qualora necessario, con il supporto dell'UTA che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.); in caso di diniego del proprietario, questi non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, le/i gattare/i devono demandare all'UTA ed alle autorità competenti le problematiche individuate; l'UTA, con gli strumenti previsti dalla legge, promuove le azioni necessarie.

6. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

7. I/le gattari/e, ai sensi del precedente art.20, potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali, per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

8. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cuce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte del personale dell'UTA, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i tutori responsabili della colonia. Le suddette cuce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. L'UTA, con la collaborazione dei “referenti di colonia felina”, è responsabile della pulizia e decorosa tenuta di detti siti.

9. È proibita la rimozione delle cuce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.

10. Il Comune, per il tramite dell'UTA, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione.

Art. 28 – Custodia dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti senza possibilità di uscita. È altresì vietato, tranne che negli ambulatori veterinari o per brevi trasporti, detenere i gatti in gabbie, trasportino o contenitori di vario genere.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, è auspicabile che i gatti di proprietà che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

3. Al fine di poter contrastare l'abbandono e di poter ricondurre i gatti smarriti o rubati al legittimo proprietario, è opportuno che i proprietari e/o detentori provvedano alla loro identificazione con microchip. A tale scopo il Comune, si impegna (entro 120 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento) a sottoscrivere intese con Veterinari liberi professionisti per l'applicazione di una tariffa agevolata ovvero tramite accordi con la ASL competente e con l'Ordine dei Medici Veterinari.

Titolo VI – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 29 – Rinuncia alla detenzione e/o proprietà degli animali

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o del gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato con il Comune o ad Associazioni animaliste che collaborano attivamente con esso. Il mantenimento - fino ad avvenuto affido o adozione - salvo nei casi di comprovata indigenza accertati dal competente ufficio comunale, sarà posto a carico del proprietario ad una tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

2. Nel caso di cessione definitiva, prima della consegna dell'animale, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia allo stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.

3. In caso di grave infermità o privazione delle libertà personale del possessore di un animale di affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito, presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia; per le spese di mantenimento, si applicano le disposizioni del precedente comma 1.

4. In caso di morte del proprietario, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento; ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede, al ricovero di quest'ultimo presso la struttura convenzionata. Le spese di mantenimento saranno a carico degli eredi nel caso in cui l'animale faccia parte di un asse ereditario tale da consentire loro, l'assunzione in proprio degli oneri. Gli oneri relativi al mantenimento di cui sopra, saranno determinati, fino all'eventuale adozione dell'animale.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Sanzioni

1. Quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.

2. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge n.689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi

dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.